Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1307

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCIBONA, BATTISTA, PUGLIA, FUCKSIA, VACCIANO, GIROTTO, SERRA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, AIROLA, MONTEVECCHI, SANTANGELO, ENDRIZZI, DONNO, PEPE, MOLINARI, MORRA, LEZZI, COTTI, CIOFFI, BOTTICI, BERTOROTTA, LUCIDI, MUSSINI, MARTELLI, PAGLINI, ORELLANA, MANGILI, FATTORI, MORONESE, Maurizio ROMANI e BENCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2014

Disposizioni in materia di identificazione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che espletano attività di ordine pubblico

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Le Forze di polizia, preposte al rispetto della legge e al mantenimento dell'ordine pubblico, sono, a loro volta, soggette alla legge e tenute sempre al suo rigoroso rispetto, in qualsiasi circostanza. Questo deve non solo apparire ma essere evidente a tutti i cittadini. Infatti l'autorità, il prestigio e la credibilità stessa delle Forze di polizia e dei loro appartenenti poggiano non solo sul primato della legge, ma anche sul consenso dell'opinione pubblica. A tali principi dovrebbe essere finalizzato l'addestramento degli agenti e questo già oggi prevede la normativa generale e regolamentare che ne disciplina la condotta.

Nonostante ciò si deve constatare come si verifichino periodicamente manifestazioni, movimenti di piazza e disordini pubblici in occasione dei quali taluni appartenenti alle Forze dell'ordine, ad avviso dei firmatari del presente disegno si legge, vengono meno al ruolo di garanti dell'ordine pubblico e di esecutori di ordini conformi alla legge, finendo col travalicare i princìpi inderogabili di legalità e così trasformando illegittimo impiego della forza da parte di uno «Stato di diritto» in abuso. Con la conseguenza che, per colpa di alcuni, ne risulta leso l'onore ed il prestigio degli stessi Corpi di polizia.

Diversi sono i manifestanti o i cittadini italiani morti in condizioni non chiare durante scontri, fermi o interrogatori. I casi più noti all'opinione pubblica sono quelli di Carlo Giuliani, ucciso nel luglio del 2001 da un proiettile sparato da un esponente delle Forze dell'ordine, durante gli scontri a Genova per il G8; Federico Aldrovandi, morto dopo un pestaggio nel 2005; la vicenda delle perquisizioni alle scuole Diaz e Pascoli, sedi degli uffici del *Genoa Social Forum* e di alloggio per una parte dei partecipanti alle manifestazioni, durante la quale alcuni esponenti delle Forze di polizia si sono resi protagonisti di fatti gravissimi che è più che mai necessario accertare e chiarire per quanto attiene alla responsabilità politica, oltre che personale. In alcune occasioni, come è noto, è stato possibile accertare delle responsabilità penali in sede processuale ma vi sono molti altri episodi nei quali è risultato particolarmente difficoltoso, quando non impossibile, risalire all'identificazione degli esponenti delle Forze dell'ordine protagonisti degli eventi, poiché nel corso delle attività in questione essi risultavano essere non personalmente e non singolarmente riconoscibili.

A tale proposito vale la pena di ricordare che diverse contestazioni sono state mosse dagli attivisti No Tav a seguito degli sgomberi effettuati dalle Forze di polizia. A titolo di esempio si possono citare gli eventi della notte del 6 dicembre 2005 a Venaus, gli eventi del febbraio 2010, gli accadimenti del 2011. In relazione al comportamento di alcuni agenti in queste ultime circostanze, anche a seguito di documentazione video, nel marzo 2012 sono stati aperti almeno una ventina di fascicoli da parte della procura della Repubblica di Torino nei confronti di ignoti. In merito all'esito delle denunce contro ignoti è utile però ricordare il decreto di archiviazione della denuncia sporta da oltre venti manifestanti No Tav per i fatti del dicembre 2005 a Venaus, nel cui dispositivo si può leggere che, pur potendosi affermare che alcuni agenti hanno posto in essere comportamenti sproporzionati alla situazione in atto, il pubblico mini-

stero ha comunque dovuto richiedere l'archiviazione in quanto non identificabili le persone che hanno inferto le lesioni ai danni di alcuni manifestanti.

L'Italia è uno dei pochi Paesi europei in cui le Forze di polizia non sono dotate di codici identificativi sulla divisa e sul casco, codici utili per individuare i singoli agenti e responsabilizzarli nel corso del servizio di ordine pubblico.

Sul merito, il dibattito avviato nelle scorse legislature non ha portato ad alcun esito concreto, sebbene già in passato sia stato rilevato come diversi sistemi identificativi siano già da tempo in uso sulle divise i caschi delle Forze dell'ordine inglesi, francesi tedesche, canadesi, svedesi, irlandesi, norvegesi, austriache e greche.

La normativa vigente, a cominciare dalla legge n. 121 del 1981 – che pure, all'articolo 30, aveva previsto un decreto ministeriale in materia – come pure i decreti del Presidente della Repubblica n. 737 del 1981 e n. 782 del 1985 nonché la legge n. 152 del 1975, sembra non essere riuscita a disciplinare efficacemente il problema. In assenza di una precisa disposizione in tal senso capita che, protetti dall'anonimato delle uniformi e dei caschi, singoli appartenenti alle Forze dell'ordine italiane possa compiere abusi o atti arbitrari senza essere direttamente riconoscibili, così svilendo la credibilità ed il prestigio degli altri tutori dell'ordine pubblico e, indirettamente, dello Stato.

Si ritiene pertanto necessario, fatta espressamente salva ogni altra disposizione vigente che individui fattispecie di più grave reato, introdurre espressamente per legge l'obbligatorietà dei contrassegni identificativi individuali sulla divisa e il casco del personale di Polizia in servizio di ordine pubblico, per far sì che sia più difficile che eventuali abusi commessi da singoli restino impuniti. E tale riconoscibilità servirebbe anche da forte deterrente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, impegnato in servizio di ordine pubblico, è tenuto a indossare l'uniforme di servizio.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, sono determinate le caratteristiche delle divise nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso.

Art. 2.

1. Il personale di tutti i ruoli e gradi che svolge mansioni di ordine pubblico, compresi i funzionari di pubblica sicurezza, che per particolari ragioni di servizio sia stato autorizzato a non indossare la divisa, è tenuto a portare, oltre ai distintivi di riconoscimento specifici già previsti dalle specifiche normative, indumenti che lo identifichino chiaramente, anche a distanza, come appartenente ad un Corpo di polizia, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.

Art. 3.

1. Il casco di protezione e le divise indossati dal personale delle Forze di polizia devono riportare un codice alfanumerico, visibile a distanza, finalizzato a consentire l'immediata identificazione dell'operatore che lo

indossa, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 1.

2. I codici alfanumerici di cui al comma 1 devono comunque essere di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri di distanza o in condizione di illuminazione insufficiente.

3. L'amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali sono stati assegnati il casco e l'uniforme.

4. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico indossare fazzoletti o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l'identificazione dell'operatore, nonché l'uso di caschi o uniformi assegnati ad altri operatori, secondo quanto determinato dal decreto di cui all'articolo 1.

Art. 4.

1. È vietato al personale in servizio di ordine pubblico portare con sé strumenti, indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, ovvero equipaggiamento d'ordinanza e il codice alfanumerico alterato o modificato.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi a un anno. La pena è aumentata in presenza delle circostanze di cui all'articolo 3, comma 4.

3. Alle stesse pene è sottoposto il superiore gerarchico che consente i fatti di cui al presente articolo.

€ 1,00